

COMUNE DI SEDINI

PROVINCIA DI SASSARI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU

ASSESTAMENTO GENERALE

REVISORE UNICO

Verbale n. 12 del 21 luglio 2020

COMUNE DI SEDINI

Oggetto: Parere sul provvedimento di assestamento generale per l'esercizio 2020

PREMESSA

In data 9 giugno 2020, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr. parere/verbale n. 6 del 5 giugno 2020).

In data 30 giugno 2020 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2019 (cfr. relazione n. 8 del 26 giugno 2020), determinando un risultato di amministrazione di € 6.088.308,38 così composto:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - fondi accantonati | per € 5.201.146,79; |
| - fondi vincolati | per € 872.293,46; |
| - fondi destinati agli investimenti | per € 8.802,14; |
| - fondi disponibili | per € 6.065,99. |

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

Delibera CC n. 18 del 30.06.2020 (cfr. parere n. 9 del 29.06.2020).

Delibera GC n. 48 del 30.06.2020 (in corso di ratifica, cfr. parere n. 10 del 21.07.2020).

Delibera GC n. 52 del 14.07.2020 (in corso di ratifica, cfr. parere n. 11 del 21.07.2020).

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, una quota di avanzo di amministrazione pari a 241.389,53 interamente composta da fondi vincolati.

È stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua*

la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Preso atto che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Vista la precisazione di Arconet (FAQ n. 41/2020): *“Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”*

La scrivente ritiene che le verifiche inerenti al monitoraggio circa l'andamento completo della gestione con salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario e attestazione dei seguenti parametri:

- ✓ rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- ✓ rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- ✓ congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- ✓ congruità del fondo rischi passività potenziali

debbano essere rinviate alla successiva delibera relativa agli equilibri che sarà portata in Consiglio Comunale entro il nuovo termine del 30 settembre.

La variazione di assestamento generale, qui in verifica, invece, attiene esclusivamente all'adeguamento del bilancio alle mutate esigenze dei vari settori, manifestatesi successivamente all'approvazione del Bilancio e del Rendiconto.

Con l'operazione di assestamento non si intende applicare alcuna quota di avanzo di amministrazione

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione con variazione relativa all'assestamento generale di bilancio, rinviando il parere sugli equilibri alla successiva delibera da adottarsi entro il 30 settembre 2020.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Assunta Cubeddu